

N. R.G. [redacted]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott Tommaso Paone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] 014 promossa da:

[redacted]
[redacted],

entrambi con il patrocinio dell'avv. [redacted] O e dell'avv. [redacted]
[redacted] LA, elettivamente domiciliati in Ravenna presso il difensore avv. [redacted] Magnani

ATTORI

contro

[redacted] SPA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO,
elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI N. 60 48100 RAVENNA presso il difensore avv.
GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] e [REDACTED] opponevano al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Ravenna per la somma di euro [REDACTED] chiedendone la revoca.

Invocavano gli opposenti la nullità per violazione di norme imperative di legge ex artt. 1418, 1419, 1343 e 1283 c.c. delle clausole contenute nei contratti di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito, stipulati da [REDACTED] contraddistinti dal n. [REDACTED] 00 [REDACTED] /00 del [REDACTED] e [REDACTED] 07.

[REDACTED] inoltre, invocava la nullità ex art. 1388 c.c. degli atti di fideiussione omnibus datati [REDACTED] e [REDACTED] sottoscritti da [REDACTED] [REDACTED] in nome e per conto della medesima, nonché la nullità della procura generale del [REDACTED] del notaio dott. [REDACTED] e degli atti di fideiussione omnibus ex art. 778 c.c..

Si costituiva in giudizio [REDACTED] che sosteneva la validità della clausole inserite nei contratto in quanto conclusi successivamente al 30 giugno 2000, ovvero in tempi successivi alla delibera Cicr del 9/2/2000.

Le clausole anatocistiche erano, nel caso di specie, legittime poiché regolarmente pattuite per iscritto e rispettose del principio di simmetria (identica periodicità rispetto alla capitalizzazione degli interessi attivi).

La convenuta /opposta sosteneva inoltre che la procura notarile rilasciata da [REDACTED] conteneva il potere in capo alla [REDACTED] di concludere fideiussioni poiché recante la dicitura "affinché abbia a compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria, straordinaria e di disposizione, nonché contrarre qualunque specie di obbligazione, stipulare contratti a favore di terzi, compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione".

Venendo ora al tema dell'anatocismo se ne evidenzia la totale infondatezza in ragione delle ormai note modifiche intervenute con la delibera Cicr del 9/2/2000.

Nel caso in esame, pur essendo evidente che il rispetto del principio di simmetria sia solo formale in ragione della discrepanza tra interessi attivi e passivi, non vi è violazione dell'art. 1283 c.c. e anche la richiamata sentenza 21095/2004, trattandosi di rapporti sorti nel 2007, è fuorviante.

Merita, invece, accoglimento la domanda svolta da [REDACTED] di inefficacia della fideiussione ai sensi dell'art. 1388 c.c..

Devesi preliminarmente osservare che la fideiussione è un atto di straordinaria amministrazione in quanto suscettibile di recare diminuzione al patrimonio.


A ciò si aggiunga che la procura speciale conferisce al rappresentante il potere di agire esclusivamente con riguardo ad uno specifico affare, mentre la procura generale riguarda tutti gli affari del rappresentato limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, salvo espressa indicazione nella procura stessa del conferimento di atti specifici esulanti l'ordinaria amministrazione.

La giurisprudenza ha chiarito che non basta l'intestazione dell'atto per qualificare la procura come generale oppure come speciale, ma che occorra tener conto dell'effettivo contenuto negoziale dell'atto.

La differenza tra procura generale e procura speciale rileva soprattutto al fine di valutare la delimitazione dei compiti del procuratore, alla luce soprattutto dell'art. 1708 c.c., dettato per il mandato, norma che si ritiene applicabile anche alla sola procura.

Questa norma al secondo comma dispone che il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1708 c.c. esclude, in linea di principio, dalla procura generale il compimento di atti di straordinaria



amministrazione, identificati in questo concetto tutti quegli atti che non tendono alla semplice conservazione del patrimonio del soggetto, ma che si traducono in una modifica dell'integrità del patrimonio.

Fatte queste premesse, nel caso di specie non ci si trova di fronte ad una procura generale, ma, data i minuziosi atti di amministrazione straordinaria ivi riportati, davanti ad una procura speciale ed in quanto tale necessitante, come detto, della indicazione di tutti gli atti che il rappresentante può compiere in nome e per conto del rappresentato.

Nel caso in esame non figura la procura al rilascio di fideiussioni, mentre analoghi atti che si traducono nella modifica dell'integrità del patrimonio sono indicati, *come costituire pegni, ipoteche o privilegi.*

Nemmeno può essere di ausilio alla tesi della convenuta la procura *a contrarre qualunque specie di obbligazione* data la estrema genericità della dicitura da una parte e la forte invasività patrimoniale che la fideiussione comporta dall'altra.

Dunque non può ritenersi essere stato conferito, con la procura in atti, il potere di stipulare in nome e per conto della rappresentata [REDACTED], contratti di fideiussione e il predetto atto giuridico è da valutarsi inefficace nei confronti dell'attrice.

Privo di pregio è, invece il richiamo dell'opponente circa la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 778 c.c. poiché (vedi Sentenza n. 13684 del 16/06/2014) *"l'art. 809 cod. civ., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 778 cod. civ., che stabilisce i limiti al mandato a donare, al mandato a stipulare un "negotium mixtum cum donatione".*

In ragione di quanto esposto va respinta la domanda di [REDACTED] [REDACTED] ed accolta la domanda di [REDACTED], con conseguente conferma del decreto ingiuntivo per il primo e revoca per la seconda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/14 con riduzione del 50% del compenso per fase istruttoria, data la non complessa attività svolta dalle parti per tale fase.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo nella causa azionata da [REDACTED] e [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 14 nei confronti di [REDACTED] si provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) respinge l'opposizione proposta da [REDACTED] e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del predetto;
- 3) condanna l'opponente [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio in favore di Italfondiaro s.p.a. liquidate in euro [REDACTED] per compenso professionale oltre spese generali [REDACTED], c.p.a. ed i.v.a.;
- 4) condanna la convenuta opposta Italfondiaro s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di giudizio liquidate in euro [REDACTED] per esborsi ed euro [REDACTED] per compenso professionale.

Ravenna, 17 maggio 2016

~~IL GIUDICE~~
(NOTE DOMINICO PAONE)

IL DIRETTORE AMM.VO
dot. ss. ALBERTO MENGÀ

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 16 GIU. 2016

IL CANCELLIERE

dot. ss. [REDACTED]